



COPIA

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E
DETRAZIONI - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici addì 29 del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:


- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 - CORGIAT LOIA ALDO - Sindaco | 17 - FURFARO PATRIZIA |
| 2 - BALBO SALVATORE | 18 - MEIACH GIOVANNA MARIA |
| 3 - BASILE LUIGI | 19 - MONDELLO ROSINA |
| 4 - BENEDETTO SILVERIO | 20 - OLIVIERI BRUNO |
| 5 - BRINO GIANCARLO | 21 - PALUMBO CALOGERO ANGELO |
| 6 - CADONI SALVATORE MARCELLO | 22 - PERRI GIOVANNI |
| 7 - CAPRIOLO GIOVANNI | 23 - PULTRONE ANTONINO |
| 8 - CATANZARO VALENTINO | 24 - RIGNANESE VINCENZO |
| 9 - CHIARLE GIORGIO | 25 - RONCALI PAOLO |
| 10 - COLLOCA ANTONIO | 26 - SCAVONE FELICE |
| 11 - CORICA GIUSEPPE | 27 - SILVESTRI ANTONIO |
| 12 - CRISTIANO MIRELLA | 28 - SINISCALCHI ENRICO |
| 13 - CUOPPOLO FABIO | 29 - SPORTIELLO DONATO |
| 14 - ELISEO GIUSEPPE | 30 - TURCHETTO DAVIDE |
| 15 - FALVO CRISTINA | 31 - VELARDO PINO |
| 16 - FORTI GIUSEPPE | |

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:
FALVO CRISTINA, FURFARO PATRIZIA (Giustificata).

Presiede la seduta il Dott. BENEDETTO SILVERIO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa MAZZONE DONATELLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto



SEDUTA DEL 29/03/2012

VERBALE N. 23

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI - ANNO 2012.

Visto il D.Lgs 14/3/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime al 2015;

Rilevato che il decreto 201/2011 sopra citato richiama, per specifiche previsioni applicative, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'ICI;

Visto altresì l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato che occorre procedere a determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla Legge 214/2011 e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Rilevato che il dispositivo normativo stabilisce l'imposizione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intesa quale *"immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*, e comprese le pertinenze della stessa intese *"elusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per"*





ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Visto il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene fissata l'aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, sino 0,2 punti percentuali;

Atteso che, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene fissata l'aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis, del D.Lgs. 30/12/1993 n. 557, convertito con modificazioni, della Legge 26/2/1994 n. 133, con possibilità per i Comuni di modificare in diminuzione fino 0,1 per cento;

Visto il comma 9 del medesimo art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale viene fissata l'aliquota dello 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto inoltre l'art. 56 del D.L. 24/1/2012 n. 1 che introduce il comma 9 bis all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 stabilendo che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e



non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, mentre è riservata al comune l'imposta municipale propria per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché quella dei fabbricati rurali ad uso strumentale come sopra definiti;

Tenuto conto che le detrazioni previste dalla normativa statale, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Atteso che, per effetto delle previsioni normative del D.L. 6/12/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica, è necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le misure delle aliquote della Imposta Municipale Propria da applicarsi per l'anno 2012, come segue:

Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
-------------------------------------	----------------

da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nelle fattispecie come sotto riportate:

1	Abitazioni principali e relative pertinenze, come sopra indicate.	0,4 per cento
a)	Detta aliquota si applica anche a: - ex-casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	



b)	-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;	
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni della legge 26.2.1994n.133.	0,2 per cento
3	Unità immobiliari locare a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principale (escluse le pertinenze) alle condizioni previste dal: <ul style="list-style-type: none">• contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;• con contratto di locazione di natura transitoria e registrato di cui all'art.5 comma 1 della Legge 431/98;• contratto progetto "LO.CA.RE."	0,4 per cento

Considerato che ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, si considera il valore dell'immobile determinato ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'art 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Preso atto inoltre dell'applicazione della detrazione di cui al comma 10 art. 13 D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;



Tenuto conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ritenuto altresì di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al precedente punto 1) lettere a) e b);

Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale come sopra definita da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (200 euro), non può superare l'importo massimo di euro 400;

Ritenuto di disporre, la presentazione di specifica dichiarazione (come previsto dalla normativa vigente) da parte dei contribuenti interessati che posseggono unità immobiliari di cui ai precedenti punti: 1 lettera a) (ex casa coniugale separato/divorziato), lettera b) (anziani e disabili) e punto 3) (locati Legge 431/98 e LO.CA.RE), al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi;

Tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi per l'anno 2012 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,



convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio Comunale;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto il comma 16-quarter dell'articolo 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione del 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto il differimento al 30 giugno 2012 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 15/03/2012;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

- 1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
-------------------------------------	----------------

da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, nelle fattispecie come sotto riportate:

1	Abitazioni principali e relative pertinenze, come sopra indicate.	0,4 per cento
a)	Detta aliquota si applica anche a: - Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,	



b)	<p>annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p> <p>-unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata; unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;</p>	
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n.557 convertito con modificazioni della legge 26.2.1994n.133.	0,2 per cento
3	<p>Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principale (escluse le pertinenze) alle condizioni previste dal:</p> <ul style="list-style-type: none">• contratto tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/98;• con contratto di locazione di natura transitoria e registrato di cui all'art.5 comma 1 della Legge 431/98;• contratto progetto "LO.CA.RE."	0,4 per cento

2) di dare atto che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, si considera il valore dell'immobile determinato



ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'art 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

3) di dare atto che la detrazione di cui al comma 10 art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

4) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al precedente punto 1) lettere a) e b);

5) di dare atto altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente;

- che la suindicata detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

6) di stabilire, la presentazione di specifica dichiarazione (come previsto dalla normativa vigente) da parte dei contribuenti interessati che posseggono unità immobiliari di cui ai precedenti punti: 1 lettera a) (ex casa coniugale separato/divorziato), lettera b) (anziani e disabili) e punto 3) (locate Legge 431/98 e LO.CA.RE), al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi;

7) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, con le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011.



PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MAGGIO DOTT. STEFANO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati gli interventi del SINDACO, dell'Assessore GHISAURA e dei Consiglieri Signori BALBO, RONCALI, SILVESTRI, PALUMBO, COLLOCA e SCAVONE, registrati su DVD della seduta del 29/03/2012, riportati integralmente in allegato all'atto originale.

Alle ore 20,00, il PRESIDENTE sospende i lavori per una breve pausa. Riapre la seduta alle ore 21,24. Risultano assenti all'appello i Consiglieri COLLOCA, FALVO, FURFARO e RIGNANESE.

Intervengono, per dichiarazione di voto i Consiglieri SILVESTRI, SCAVONE, RONCALI, FORTI, BALBO e PALUMBO, i cui interventi, registrati su DVD della seduta del 29/03/2012, sono riportati integralmente in allegato all'atto originale.

Procedutosi a votazione;

* * * * *

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri COLLOCA e RIGNANESE.
Sono pertanto presenti alla seduta n. 27 Consiglieri.

* * * * *

Con n. 19 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 27 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 19 votanti e n. 8 astenuti (BALBO, CHIARLE, CORICA, ELISEO, RONCALI, SCAVONE, SILVESTRI e VELARDO) esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.



Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 26 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 27 Consiglieri presenti alla seduta, di cui n., 26 votanti e n. 1 che non partecipa al voto (PALUMBO), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000.

Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MAZZONE DONATELLA

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTO SILVERIO



Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.


Li, 12 APR 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal . 12 APR 2012

Li, 12 APR 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MAZZONE DONATELLA

ATTESTAZIONE D'ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 29/03/2012, ai sensi dell'articolo 134, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Settimo Torinese 16-4-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MAZZONE DONATELLA